



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00170/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2014, proposto da: Impresa **Sangalli Giancarlo & C. Srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Baratta in Latina, via Medaglie d'Oro, 8;

contro

Comune di **Frosinone**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marina Giannetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sandra Salvigni in Latina, viale dello Statuto, 24;

per l'annullamento

della determinazione Dirigenziale n.3287 datata 17 dicembre 2013 di non conferma dell'aggiudicazione provvisoria dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Frosinone**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto:

a) l'articolo 81, comma 3, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 applicato nella fattispecie – nel disporre che la stazione appaltante possa decidere di non aggiudicare la gara – si riferisce al caso in cui l'offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e postula quindi un giudizio sul contenuto dell'offerta risultata migliore all'esito della gara; b) nella fattispecie il provvedimento è motivato in relazione alla pendenza di un procedimento penale che coinvolge “la ditta affidataria” e un “ex

amministratore del comune” che avrebbe modificato “il quadro amministrativo che ha portato all’aggiudicazione”; si tratta quindi di una motivazione che, a parte la sua genericità, non si fonda sul contenuto dell’offerta ma su circostanze a essa estranee (in pratica sospetti in ordine alla regolarità della gara); c) di conseguenza non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 81 citato; piuttosto l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se vi fossero vizi nel procedimento di gara e eventualmente adottare i provvedimenti conseguenti; in altri termini, posto che, come emerge dalla memoria di costituzione dl comune e come chiarito alla camera di consiglio, la motivazione della non aggiudicazione definitiva riposa in ultima analisi sul sospetto, avvalorato dalle informazioni emergenti dall’indagine giudiziaria in corso, che la gara sia stata in qualche modo alterata o che comunque sia stata svolta in un contesto opaco e non trasparente (come avvalorato dalla mancanza di altri partecipanti e dall’esiguità del ribasso offerto), lo strumento giuridico che l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare per sottrarsi legittimamente all’aggiudicazione sarebbe stato quello dell’annullamento degli atti del

procedimento, previo contraddittorio con la ricorrente;

Ritenuto, per quanto precede, che il provvedimento impugnato vada annullato con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione;

Ritenuto, in considerazione della peculiarità della fattispecie all'esame, che possa disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)